

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
del  
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA**

**(a cura dell'Ufficio studi della giustizia amministrativa)**

**Dicembre 2012**

**Procedimento amministrativo – Avviso di avvio**

**C.G.A. 2 dicembre 2012, n. 1065, Pres. Virgilio – Est. de Francisco**

*Il provvedimento di autotutela su atti favorevoli già esistenti ed efficaci (nella specie: la revoca di un'autorizzazione mineraria), anche se adottato all'esito di una informativa prefettizia antimafia, deve essere sempre preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 legge n. 241/1990. L'ampia discrezionalità che intrinsecamente connota l'informativa prefettizia c.d. antimafia – a più forte ragione per quelle di contenuto c.d. atipico – nonché la sostanziale incompatibilità del relativo (sub-)procedimento con un effettivo apporto partecipativo dei destinatari di tale atto, integrino una ragione ulteriore per preferire l'interpretazione che assicuri il pieno ed effettivo dispiegarsi dell'apporto partecipativo dei soggetti coinvolti almeno allorché un'altra amministrazione, diversa dalla Prefettura, sia chiamata a trarre le debite conseguenze, sul piano amministrativo, scaturenti dall'informativa stessa. È, dunque, in fase applicativa che si può – e perciò si deve – recuperare quel deficit di partecipazione che ineluttabilmente si perde nella fase della redazione dell'informativa stessa da parte del Prefetto: così da acquisire al procedimento finale ogni apporto degli interessati, anche relativamente ai contenuti dell'informativa (ciò che quantomeno servirà a elidene i rischi di sviste, omonimie, o deduzioni illogiche).*

*L'illegittimità del provvedimento di autotutela derivante dalla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non è sanabile invocando la previsione di cui all'art. 21-ocites, comma 2, legge n. 241/1990. Ed infatti, al di fuori di un'espressa previsione di legge che lo riconnetta, in termini di automaticità, al verificarsi di una specifica fattispecie, un atto di secondo grado non è, di norma, mai vincolato. Ciò in quanto l'adozione di un atto di autotutela – oltre a implicare una serie di valutazioni tipiche, specialmente in punto di prevalenza tra gli interessi coinvolti – comporta almeno, per i rapporti di durata, la necessità di vagliare discrezionalmente se intervenire subito, o se invece aspettare la scadenza del rapporto, per poi denegarne il rinnovo in tale occasione.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Processo amministrativo - Contraddittorio**

**C.G.A. 3 dicembre 2012, n. 1056, Pres. Turco – Est. de Francisco**

*Nel caso in cui la parte intimata abbia ritualmente proposto l'istanza di rimessione ex art. 47, ma essa non sia mai stata decisa dal presidente del tribunale semplicemente perché non gli sia mai stata trasmessa dalla Segreteria quella che conseguentemente si verifica non è una violazione della competenza interna del T.A.R., bensì è una violazione del contraddittorio, consistente nel fatto che alla parte che ha formulato un'istanza ex art. 47, rituale e ammissibile, erroneamente è stata negata la debita decisione presidenziale su di essa. La sentenza conseguentemente pronunciata è affetta da un vizio di procedura che attiene alla violazione del contraddittorio, e, pertanto, in questo caso, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la sentenza va annullata e la causa va rimessa al primo giudice perché emendi il rilevato vizio di procedura. Ciò implicherà una decisione presidenziale sull'istanza ex art. 47 c.p.a., e la successiva cognizione del merito da parte della Sede, o Sezione staccata, cui il presidente avrà assegnato la controversia.*

[Link al testo della sentenza](#)

### **Beni culturali e paesaggistici – Beni paesaggistici - Piano paesaggistico (procedimento e coordinamento con altri strumenti di pianificazione)**

#### **C.G.A. 14 dicembre 2012, n. 1410, Pres. Turco – Est. Russo**

*Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale.*

*Le norme di piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del Dlg 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte. Pertanto, le norme di piano di per sé sole non servono, quand'anche abbiano contenuti ulteriori a quelli minimi posti dall'art. 143, c. 1, a porre regole esecutive dirette di gestione territoriale.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Pubblico impiego**

#### **C.G.A. 17 dicembre 2012 n. 1224, Pres. F.F. Anastasi – Est. Mineo**

*L'art. 24 comma 30 della legge n. 183 del 2010 non si applica agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. La nuova disciplina introdotta dalla norma citata potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, nonché al Corpo Nazionale dei VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall'art. 19 della richiamata legge, dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti (cfr. IV Sez. n. 2711 del 2011).*

[Link al testo sentenza](#)

### **Processo amministrativo – Rito del silenzio**

**C.G.A. 17 dicembre 2012, n. 1229, Pres. Turco – Est. Anastasi**

*Nel rito del silenzio il termine di costituzione della parte intimata è ricompreso fra quei termini processuali i quali vanno dimezzati. Quindi, come del resto accadeva nel vigore dell'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, in concreto la camera di consiglio nel rito del silenzio va fissata non prima che siano decorsi sessanta giorni (trenta più trenta) dalla notificazione del ricorso.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione – Danno non patrimoniale**

**C.G.A. 20 dicembre 2012 n. 1240, Pres. Trco – Est. Ciani**

*Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando, come si è detto, non sussiste un fattoreato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.*

[Link al testo sentenza](#)